

**5° RECIPROCA CESSIONE DI NAVI MERCANTILI PER
SCOPI BELLICI:**

a) In caso di guerra navi commerciali possono essere messe a disposizione di una Potenza alleata. Sulle norme per la requisizione delle navi commerciali degli Stati alleati le autorità sopra indicate si metteranno d'accordo fin dal tempo di pace. Esse si sforzeranno anche di facilitare secondo il possibile l'utilizzazione delle navi per scopi speciali.

b) Se una Marina intende fin dal tempo di pace apprestare delle preparazioni militari per determinati navigli mercantili degli stati alleati, i piani e le descrizioni di questi navigli saranno messi a disposizione di essa, per uso temporaneo, per mezzo delle autorità sopra indicate.

6° SCAMBIEVOLE USO DEI PORTI:

Nel caso di guerra su contemplato, i porti di una delle Potenze alleate possono essere adoperati dalle forze di guerra e dal naviglio commerciale delle altre Potenze alleate come dalle proprie navi.

Vienna, 23 giugno 1913.

KOHLER - CICOLI - CONZ.